

MODIFICHE STATUTARIE

PREMESSA

Il presente atto integra e modifica lo Statuto a suo tempo approvato, al quale si fa *in toto* riferimento, e che, per facilità di lettura, viene riportato con le modifiche approvate.

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1 In data 08 ottobre 1981 presso il notaio Dott. Luigi Delli Veneri in Cerreto Sannita (BN), è stata costituita, con atto pubblico Repertorio n. 15150 – Raccolta n. 5629, registrato a Cerreto Sannita (BN) il 15 ottobre 1981 al n. 646, l'Associazione Pro Loco di San Salvatore Telesino (BN), con sede legale nel Comune di San Salvatore Telesino (BN), in via Plebiscito n. 22.

L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente statuto.

1.2 La Pro Loco di San Salvatore Telesino (BN) aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia) tramite il Comitato Regionale Campano.

Art. 2 - Caratteristiche e competenza territoriale

2.1 La Pro Loco di San Salvatore Telesino (BN) è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2 Essa ha competenza nel Comune di San Salvatore Telesino (BN).

2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.

Art. 3 - Finalità

3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste.

In particolare si propone le seguenti finalità:

- a) tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
- b) assistenza, tutela e informazione turistica, anche con l'apertura di propri uffici;
- c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
- d) promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, mostre e fiere,

ecc.) atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali, turistiche ed enogastronomiche;

- e) compiti di vigilanza sul prodotto turistico;
- f) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
- g) promuovere il miglioramento e lo sviluppo delle attrezzature ricettive per facilitare il movimento turistico e rendere piacevole il soggiorno dei turisti;
- h) programmare e realizzare attività di orientamento e/o di formazione professionale, corsi di aggiornamento;
- i) contribuire ad organizzare turisticamente il paese, promuovendo e/o sollecitando l'abbellimento e funzionalità delle piazze, strade, giardini, prestando attenzione agli spazi ricreativi ed al verde;
- j) collaborare con l'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia – Comitato Regionale Campano) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Campania e con la Provincia di Benevento;
- k) aprire e gestire un circolo per i propri soci;
- l) realizzare e/o gestire biblioteche di interesse locale.

Art. 4 - Finanziamento e patrimonio

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- a) le quote sociali;
- b) contributi dei soci;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi ed elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Soggetti pubblici o privati;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni o di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- g) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) beni mobili ed immobili di proprietà.

4.2 La Pro Loco non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

4.3 La Pro Loco ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; in caso di scioglimento essa ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale;

4.4 L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

Art. 5 Soci

5.1 I Soci dell'Associazione si distinguono in ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso l'Associazione o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio Direttivo.

5.2 I Soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.3 La qualità di Socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e non maggiorenni, e si perde per dimissioni o indegnità.

Art. 6 Diritti e Doveri

6.1 La tessera di socio ha validità limitatamente all'anno solare nel quale viene versata la quota.

6.1 Tutti i Soci in regola con i versamenti della quota sociale, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purchè in regola con la quota sociale dell'anno precedente ed abbiano versato, almeno 60 giorni prima delle votazioni, quella dell'anno in corso;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco, purchè in regola con la quota sociale dell'anno precedente ed abbiano versato, almeno 60 giorni prima delle votazioni, quella dell'anno in corso;
- c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
- d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
- e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

6.3 I Soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine, di garantirne l'assetto economico e di non operare in concorrenza con le attività della Pro Loco.

Art. 7 Ammissione e perdita di qualifica di Socio

7.1 L'ammissione a Socio dell'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista. L'istanza medesima si intende accolta se entro 30 giorni dalla presentazione non viene diversamente comunicato all'interessato.

7.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.3 La qualità di Socio si perde per dimissioni e indegnità.

7.4 L'esclusione di un Socio per indegnità viene decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata quando il comportamento del Socio rechi pregiudizio morale e materiale all'Associazione

oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari. La delibera del Consiglio Direttivo è inappellabile.

Art. 8 - Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

9.1 L'Assemblea dei Soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli iscritti.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.

La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora e ne fissa l'ordine del giorno.

L'Assemblea può anche essere indetta dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

9.3 All'Assemblea prendono parte ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso.

9.4 Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un altro socio. Nella elezione degli organi sociali i Soci (in regola con la quota sociale dell'anno precedente e che abbiano versato almeno 60 giorni prima delle votazioni quella dell'anno in corso) possono esprimere, su schede vidimate dai componenti del seggio, da una a nove preferenze per il Consiglio Direttivo e da una a cinque preferenze per il Collegio dei Revisori dei conti.

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.6 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto la voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

9.8 L'Assemblea delibera, salvo quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora e ne fissa l'ordine del giorno.

9.12 L'Assemblea per l'elezione degli organi collegiali è presieduta dal socio più anziano di età presente all'inizio delle operazioni.

9.13 Durante l'Assemblea le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali, per le quali è previsto il voto segreto.

9.14 La convocazione assembleare deve pervenire ai Soci con congruo anticipo sulla data fissata, da trasmettere per fax, per posta elettronica, a mano o per recapito postale ordinario e con altro modo di comunicazione diretta. L'avviso di convocazione deve anche essere esposto nella sede sociale.

9.15 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti, gli astenuti non sono considerati votanti.

9.16 L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo, con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Nel caso si renda necessaria una terza convocazione, da indire per una diversa data, sarà sufficiente la presenza della maggioranza degli iscritti. Lo scioglimento della Pro Loco viene deliberato con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, gli astenuti non sono considerati votanti.

9.17 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da 9 membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di altre associazioni, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti.

10.4 Dopo le surroghe consentite, in caso di ulteriori dimissioni, devono essere indette nuove elezioni entro trenta giorni.

10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il vice-Presidente.

10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'Assessorato Regionale al Turismo per il tramite dell'Ente Provinciale per il Turismo competente ed all'UNPLI Campania tramite i rispettivi Comitati provinciali nonché al Comune di appartenenza.

10.8 Il Consiglio si riunisce di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

10.9 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 31 gennaio decade automaticamente dalla carica.

10.10 Il Consigliere che per tre volte consecutive risulti assente dalle sedute di Consiglio, senza giustificati motivi, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

10.11 Sia la decadenza che la surroga devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

10.12 Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio preventivo, con relativo programma di attuazione, e del bilancio consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea, deliberare sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri e dei Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.

10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

Art. 11 - Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, convocata dal primo degli eletti entro quindici giorni dalle elezioni.

11.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.

11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

11.4 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione.

11.5 Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

11.6 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco e può svolgere operazioni di tesoreria.

11.7 In caso di dimissioni o di impedimento, il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. - 12 Segretario

12.1 Il Segretario, che può essere persona estranea al Consiglio, è nominato dal Presidente, scelto tra i soci ordinari.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 Il suo mandato è limitato nel tempo a quello in cui dura in carica il Presidente che lo ha prescelto. Il Presidente può, però, in qualsiasi momento, provvedere a sostituirlo a suo insindacabile giudizio.

Art. 13 - Tesoriere

13.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti.

13.2 Redige i bilanci.

13.3 Provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute.

13.4 Amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo.

13.5 Può prelevare somme dell'Associazione depositate presso istituti bancari o postali.

13.6 Deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la relativa approvazione.

13.7 E' responsabile degli atti contabili dell'Associazione ed ha l'obbligo di rendere, in qualsiasi momento, il rendiconto al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci.

14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

14.4 Revisori effettivi sono nominati i più votati tra i cinque che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

14.5 Presidente del Collegio è di diritto colui che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti, in caso di parità il più anziano di età.

14.6 I Revisori possono partecipare con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art. 15 - Presidente onorario

16.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

16.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 16 - Controllo e vigilanza

17.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.

17.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

17.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

17.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

17.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

17.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli dell'Ente Provinciale per il Turismo competente per quanto attiene il rispetto della normativa regionale.

17.7 La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'atto costitutivo completo di statuto e regolamento presso la Regione Campania - Assessorato al Turismo per il tramite dell'Ente Provinciale per il Turismo competente per il previsto riconoscimento; all'UNPLI Campania ed all'UNPLI Benevento per conoscenza e per ottenere gli eventuali benefici previsti.

Art. 17 - Scioglimento della Pro Loco

18.1 L'Associazione può essere sciolta con apposita delibera dei Soci in assemblea straordinaria.

18.2 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere comunicato all'UNPLI regionale, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti, nonché alla Regione, ove esista l'Albo regionale delle Pro Loco.

18.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

18.4 In caso di scioglimento ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale.

Art. 18 - Riferimenti legislativi

19.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel regolamento si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro Loco, nella legge sulle Pro Loco della Regione Campania, nonché alle norme e regolamenti dell'UNPLI Nazionale, Regionale e Provinciale .

Art. 19 - Norma transitoria

20.1 Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria tenutasi in San Salvatore Telesino il 23/03/2006, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Gli organi collegiali restano in carica fino alla normale scadenza prevista per il 20/12/2009.

San Salvatore Telesino, lì 14 aprile 2018